REGOLAMENTO (CEE) N. 2281/79 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1979

che stabilisce le modalità d'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1978/1979

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1303/79 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le misure di sostegno del mercato vitivinicolo applicate nel corso della campagna 1978/1979 non hanno dato interamente i risultati sperati; che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2186/79 della Commissione, del 5 ottobre 1979, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1978/1979 [3], ha stabilito che il periodo di tre settimane consecutive di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 deve essere compreso tra il 1° agosto e il 30 novembre; che dal 1° agosto il prezzo rappresentativo dei vini da tavola del tipo R II è rimasto al di sotto del prezzo limite per l'intervento per tre settimane consecutive; che sussistono quindi per questo tipo di vini le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79; che occorre pertanto adottare le misure previste da tale articolo;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2186/79, occorre stabilire la percentuale del quantitativo di vino sotto contratto che può formare oggetto di distillazione, nonché la durata dei contratti di magazzinaggio che possono essere conclusi; che, tenuto conto della situazione del mercato quale si prospetta sulla base delle previsioni di raccolta e del livello delle scorte di fine campagna, è opportuno fissare per i vini da tavola del tipo R II la percentuale nel 60 % e la durata dei contratti in quattro mesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per il vino da tavola del tipo R II e per i vini che si trovano in stretta relazione economica con questi possono, conformemente al regolamento (CEE) n. 2186/79:

a) per un quantitativo di vino pari al massimo al 60 % del quantitativo sotto contratto, procedere alla distillazione;

b) per tutto o parte del quantitativo che non forma oggetto della misura di cui alla lettera a), stipulare un contratto di magazzinaggio per un periodo di quattro mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 28.
(3) GU n. L 252 del 6. 10. 1979, pag. 10.